


In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p6)
- ▶ **settore tabacchi** (p11)



vai agli argomenti di interesse!

allegato:  prospetto aggiornato delle aliquote delle accise e imposte sulla produzione e sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Comunicazione del 08.12.2021 della Commissione relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) (2021/C 492/01)

La Convenzione Regionale Pan Euro Mediterranea (PEM) sulle norme di origine preferenziale mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l'UE al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno dell'area che comprende i paesi aderenti.

Il cumulo diagonale è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest'ultimo, si applica tra più di due paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro.

Con la comunicazione in esame la Commissione ha pubblicato un quadro esemplificativo con la data di applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea, nonché la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.



Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lett. c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013

Considerando che la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali nell'Unione Europea è attualmente inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione o inesistente, per conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, con il regolamento in rassegna, la Commissione, per i prodotti agricoli e industriali riportati nell'allegato al regolamento in esame (cui si rinvia), ha sospeso i dazi della tariffa doganale comune (prevista dall'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013).

La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti riportati nell'allegato al regolamento in trattazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Viene fissata al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di talune sospensioni dei dazi della Tariffa Doganale Comune sui prodotti elencati nel regolamento affinché si possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie, al fine di promuovere una produzione integrata nell'Unione.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.



Avviso della Commissione di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU 17.12.2021 - (2021/C 509/10)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») prorogata con il regolamento (UE) 2021/1029 della Commissione. Il considerando 85 del regolamento di proroga prevede che la Commissione riesami il funzionamento della misura per mantenerne il funzionamento adeguato all'evoluzione del mercato e in linea con l'interesse di tutte le parti coinvolte.

Con la comunicazione in esame la Commissione ha avviato il riesame delle misure in vigore impegnandosi a concluderlo entro il 30 giugno 2022. La stessa valuterà, inoltre, se eventuali modifiche delle misure di cui alla Section 232 degli Stati Uniti abbiano un'incidenza significativa sui flussi commerciali, indebitamente deviati, generati da dette misure.

Le parti interessate hanno comunicato osservazioni e informazioni alla Commissione entro il 10 gennaio 2022.



Comunicazione del 27.12.2021 della Commissione - Cumulo tra l'Unione europea e altri paesi dell'Africa occidentale, altri Stati ACP e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'APE interinale Costa d'Avorio-UE - (2021/C 520/07)

L'Unione europea ha concluso accordi o intese che prevedono una cooperazione amministrativa tra gli Stati ACP (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) che applicano l'APE (accordo di partenariato economico), i PTOM (paesi e territori d'oltremare dell'UE), i paesi dell'Africa occidentale beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SGP) dell'UE e la Costa d'Avorio, che consentono di soddisfare le condizioni per l'applicabilità del cumulo dell'origine previsto dall'art.7 [della Decisione n. 2/2019 del Comitato Ape istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, dall'altra, del 2 dicembre 2019.](#)

Nella comunicazione in esame sono indicati i Paesi con i quali è possibile applicare il cumulo dell'origine in precedenza indicato dal 1° gennaio 2022.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione del 25 novembre 2021 che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all'esportazione

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 era stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia temporale delle misure di cui ai Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 2021/442 e n.2021/52 dove erano state stabilite le disposizioni che subordinavano l'esportazione di taluni prodotti (vaccini) alla presentazione di un'autorizzazione.

Tenendo conto dell'accelerazione delle forniture relativamente all'approvvigionamento dei vaccini di contrasto della pandemia da COVID-19 la Commissione UE non ha ritenuto più necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'autorizzazione all'esportazione.

Ciò nonostante, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071, al fine di un monitoraggio della situazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per i successivi 24 mesi, risulterà ancora necessario sottoporre tali esportazioni a sorveglianza, indicando nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione i codici aggiuntivi Taric, previsti per le ditte produttrici nell'allegato a tale regolamento, nonché l'unità di misura supplementare espressa in dosi.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

Con il regolamento in rassegna si istituisce a decorrere dal 7/12/2021 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono previste esclusioni per taluni prodotti espressamente elencati.

Le aliquote del dazio antidumping definitivo si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, in modo differenziato alle società produttrici indicate nel provvedimento.

L'applicazione dell'aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, su cui figurino una specifica dichiarazione (riportata nel provvedimento) datata e firmata da un responsabile dell'organismo che la rilascia.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione, del 2 dicembre 2021, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il regolamento in esame la Commissione ha concesso un accesso illimitato in franchigia doganale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'accesso si applica alle Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, classificate alle NC 2202 10 00, ex 2202 91 00, ed ex 2202 99, in quanto per le stesse non era stato esaurito il contingente tariffario aperto nell'anno precedente.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all'importazione (di cui all'art.182, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013) può essere applicato ai prodotti ortofrutticoli e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievole sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni.

Il dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

Con il regolamento in rassegna la Commissione ha stabilito per gli anni 2022 e 2023, i volumi limite per i predetti prodotti.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione

I controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale ("prodotti compositi"), nonché su animali, merci, alimenti e mangimi per i quali sono in vigore regimi di controllo particolari, devono essere svolti presso il Posto di Controllo Frontaliero di primo ingresso nell'Unione Europea.

Con il regolamento in rassegna è stato sostituito l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) che stabilisce i criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi.

Al fine di garantire che gli oneri amministrativi per gli Stati membri siano proporzionati al rischio rappresentato dalle merci che entrano nell'Unione, è stata ridotta al 5 % la frequenza di base per i controlli fisici effettuati su tale categoria di prodotti compositi.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 514611 del 29 dicembre 2021 - Circolare n. 44 - procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 - ulteriore aggiornamento

Con la circolare in rassegna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2022, l'utilizzo dei certificati previdimati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di esportazione verso Paesi terzi diversi dalla Confederazione Elvetica in considerazione della proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il loro utilizzo era già stato prorogato con la precedente circolare n. 31 del 27 luglio 2021.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 473922/RU - circolare 40-2021 - importatore non stabilito nell'UE - chiarimenti operativi

Con la presente circolare l'ADM a seguito di uno specifico quesito ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti operativi riguardanti le modalità di effettuazione delle importazioni da parte di soggetti economici non stabiliti nell'UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA.

La circolare prevede che la dichiarazione doganale di importazione può essere presentata da una persona non stabilita, ma a tale scopo, il soggetto (in possesso di codice EORI) deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in UE che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal modo, il ruolo di dichiarante.

L'ADM aggiunge ancora che il rappresentante fiscale ai fini IVA (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo rilevanza esclusivamente ai fini I.V.A. non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale, deve però figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 06/12/2021 - Proroga utilizzo del messaggio "IM" per le dichiarazioni di importazione

Con la circolare nr. 18/2021 del 07.05.2021 l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) aveva reso noto il percorso della reingegnerizzazione del sistema informativo interno.

La Commissione aveva previsto una finestra temporale per l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione e dei regimi speciali all'importazione che si sarebbe dovuta concludere il 31 dicembre 2021.

Con l'avviso in questione, in considerazione delle richieste pervenute e vista la complessità del nuovo sistema informativo, l'ADM ha comunicato che il termine di utilizzo del messaggio IM è prorogato fino al 31 marzo 2022 qualora gli operatori economici del settore non abbiano completato il processo di adeguamento alla nuova modalità dichiarativa attraverso i messaggi di importazione H1 - H7. Si riportano di seguito le diverse tipologie di messaggi previsti a livello UE:

- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale
- H2 Dichiarazione di deposito doganale
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
- H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica
- H7 Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009
- I1 Dichiarazione semplificata
- I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/2263 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/2264 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento \(CEE\) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/2265 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento \(CE\) n. 684/2009 per quanto riguarda l'identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise](#)

A seguito della modificata della direttiva 92/83/CEE, apportata dalla direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, è stata estesa la possibilità per gli Stati Membri di applicare aliquote di accisa ridotte anche ad altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. A norma dell'articolo 23 bis, par. 1, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE (il certificato).

Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, deve essere utilizzata una forma comune per il certificato.

Con i regolamenti in rassegna sono state apportate le modifiche alla disciplina dell'identificazione dei piccoli produttori indipendenti, dei certificati e a quella della circolazione dei prodotti ad accisa assolta e sospesa impattate dalla modifica in questione.



Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Con la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 sono state apportate alcune modifiche d'interesse per il settore delle accise e delle imposte sui consumi e sulla produzione. In particolare:

- all'art. 1, co. 12 è stato differito al 1° **gennaio 2023** il termine per l'applicabilità **dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego** introdotta con la legge di Bilancio 2020 - art. 1, commi 634-658, L. n. 160/2019) e **dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate** (SUGAR TAX) introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 661 e ss., L. n. 160/2019);
- all'art. 1, co. 985 e 986 sono state apportate modifiche alle **aliquote di accisa applicabili alla birra** che risultano ora come segue:

PRODOTTO	ALIQUTA 2022	UNITÀ DI MISURA	NOTE
Birra	€ 2,940	per hl. e per grado plato	• <i>per il 2023: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato</i>
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti	€ 1,470	per hl. e per grado plato	Birrifici come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri: • 2022 l'aliquota all.I è ridotta del 50% • 2023 ridotta del 40%
	€ 2,058	per hl. e per grado plato	• produzione > 10 Khl fino a 30 Khl aliquota all.I ridotta del 30%
	€ 2,352	per hl. e per grado plato	• produzione > 30 Khl fino a 60 Khl (aliquota all.I ridotta del 20%)

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 - Accise sugli alcolici

Con il D.L. in esame sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, Testo Unico delle Accise, per recepire le novità introdotte dalla direttiva 2020/1151/UE al regime delle accise sugli alcolici, contemplato nella direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Le modifiche hanno riguardato in particolare: la definizione di alcol denaturato e il relativo regime di circolazione; le definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; le modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; la definizione di "vino spumante" e di "altre bevande fermentate".

In estrema sintesi:

- è stata **innalzata la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione e definito il metodo di misurazione del grado plato**
- è stata **modificata la nomenclatura dei prodotti considerati come vino spumante e come altre bevande fermentate gassate**
- si consente agli Stati Membri di applicare **aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro specifici limiti**, fornendone la definizione
- è stata introdotta la definizione di **piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e di piccolo produttore di prodotti alcolici intermedi**
- si consente agli Stati membri di **esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali anche con riferimento all'alcol etilico ottenuto dalla frutta**



- si prevedono procedure, e condizioni di riconoscimento reciproco e gli altri elementi necessari ad applicare l'**esenzione da accisa per l'alcol completamente denaturato**
- si introduce la definizione di **alcole completamente denaturato esente da accisa**
- si apportano **modifiche alle ipotesi in cui l'alcol e le bevande alcoliche sono esenti da accisa**, in considerazione delle esenzioni introdotte o modificate dalla citata direttiva
- si dispone che l'alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati circolino **in regime di sospensione d'accisa**
- si definiscono le **piccole distillerie indipendenti**
- si **consente alle piccole birrerie indipendenti di ottenere una certificazione** di validità annuale che attesti i requisiti di legge necessari ad applicare le agevolazioni d'accisa previste per le imprese con i relativi requisiti dimensionali.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Nuova decorrenza di taluni obblighi in ambito Energie e Alcoli - Determinazione Direttoriale nr. 494575 pubblicata il 24/12/2021 - documenti di circolazione elettronica e trasmissione telematica della contabilità per depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative

Con la Determinazione Direttoriale in rassegna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata stabilita l'**adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica (eDAS)**:

- **dal 1° marzo 2022**, per benzina e gasolio usati come carburante denaturati e utilizzati in ambito agricolo
- **dal 30 giugno 2022**, per gli altri prodotti assoggettati ad accisa e per quelli immessi in consumo in altri Stati Membri UE
- **dal 30 giugno 2022**, per i prodotti soggetti a imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti (di cui agli articoli 61 e 62 del D. Lgs 504).

È stata, inoltre, **differita al 1° gennaio 2023** la decorrenza dell'obbligo per la **presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati** relativi alle **contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative** come definiti ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009, il cui obbligo era stato già più volte rinviato. Tale determinazione riguardava:

- gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, con capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati,
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici con una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi,
- gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio con una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi.

Ministero dell'economia e delle Finanze - DECRETO 11 dicembre 2021 - Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno

Con il decreto in esame il Ministero dell'economia e delle Finanze ha stabilito le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi previsti dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno. Per i beni appartenenti alle seguenti categorie: *benzina senza piombo, gasolio per autotrazione, gasolio per riscaldamento, olio lubrificante per autovetture, liquori e acqueviti in bottiglia, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici e proiettori, apparecchi radio - televisori, pellicceria, pelletteria, tessuti, articoli di vestiario confezionati, maglieria e filati, biancheria*, è stato stabilito l'importo in euro, per unità di misura, del diritto speciale sulla base del prezzo medio accertato.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 42 del 22 dicembre 2021- *Ghost station* - Completamento del periodo transitorio - Presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati del registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione stradale non presidiati. Completamento del periodo transitorio

Con la circolare in esame l'ADM ha reso indicazioni operative sulle modalità con le quali gli esercenti *ghost station* potranno completare entro il secondo trimestre 2022 le prove di funzionalità dei propri impianti per l'attivazione del registro telematico di carico e scarico.

A seguito delle denunce presentate dagli esercenti impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. *ghost station*), gli UU.DD. hanno provveduto, per ciascun impianto di competenza, a predisporre il registro telematico (previsto all'art. 2 della determinazione direttoriale prot. 724 del 21 marzo 2019) e a rilasciare l'autorizzazione alla presentazione in forma telematica dei dati del registro di carico e scarico (di cui all'art. 10, co. 2, della stessa determinazione).

Con la circolare 48/2020, è stata prevista la possibilità, durante l'anno 2021, di un periodo di prova della funzionalità del sistema elettronico di ciascun impianto, durante il quale l'esercente ha continuato a tenere le prescritte contabilità o nel registro cartaceo rilasciato dall'UDD competente per l'anno 2021, ovvero proseguendo le scritturazioni sul registro dell'anno 2020.

Al termine del periodo di prova l'ADM ha ritenuto sia necessario avviare, nel più breve tempo possibile, l'adozione del registro telematico anche presso gli impianti investiti da problematiche. Tali impianti:

- entro il primo trimestre del 2022, devono avviare almeno la trasmissione dei dati dei totalizzatori e dei quantitativi presi in carico con l'e-DAS. I dati relativi ad altre tipologie di movimentazione e quelli delle telemisure, potranno essere attivati anche successivamente, comunque, entro il secondo trimestre del 2022
- durante il periodo transitorio dovranno continuare a registrare le movimentazioni non oggetto di invio telematico sul registro cartaceo, utilizzando i registri di carico e scarico in uso per il 2021.
- entro il 31 gennaio 2022 devono trasmettere il prospetto riepilogativo cartaceo per l'anno 2021 relativo alle movimentazioni di prodotti effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Una volta completata l'attivazione del registro telematico, l'esercente avrà cura di trasmettere in forma telematica tutti i prescritti dati dal 1° gennaio 2022 nonché il prospetto riepilogativo dell'anno 2021 secondo le disposizioni della circolare 48/2020.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 43 del 23 dicembre 2021 - Dichiarazioni annuali per l'anergia elettrica e per il gas naturale. Anno d'imposta 2021

Con la circolare in esame è stato comunicato l'aggiornamento delle dichiarazioni annuali di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale (le istruzioni per la compilazione sono riportate negli allegati 1 e 2).

Le stesse hanno recepito le variazioni introdotte dalla determinazione direttoriale n. 264785 del 23/07/2021 che aveva adeguato le modalità di gestione dell'accisa dovuta dai soggetti che forniscono il gas naturale e l'energia elettrica ai consumatori finali per quanto riguarda le funzioni di accertamento, contabilizzazione e recupero dell'accisa stabilendo un criterio di competenza degli Uffici delle dogane in ragione degli «ambiti territoriali» nei quali viene effettuata la fornitura del prodotto.

Con tale provvedimento era stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dal sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, illustrato con le Circolari n. 29/2021 e n. 41/2021.

La circolare in rassegna ricorda che sono stati, inoltre, introdotti nuovi profili e relativo iter autorizzativo che, per l'approvazione degli stessi e nei casi previsti, prevede la presentazione di specifico atto di delega presso gli Uffici territoriali; in particolare per il "sottoscrittore" nel caso il delegato non coincida con il legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 41 del 17 dicembre 2021 - Accise sul gas naturale e sull'energia elettrica. Soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali. Disciplina dei versamenti e della contabilizzazione tributo per ambiti territoriali

Con la circolare in rassegna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune indicazioni in tema di accise sul gas naturale e sull'energia elettrica e di soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali, disciplina dei versamenti e della contabilizzazione tributo per ambiti territoriali.

L'Agenzia, ai fini di una più agevole transizione, ha precisato che il nuovo criterio di accertamento e contabilizzazione dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale per ambito territoriale avrà un limitato impatto sui relativi modelli di dichiarazione per l'anno 2021, che manterranno la compilazione dei quadri di consumo comunali e di liquidazione provinciali.

Tra le principali novità introdotte al fine di favorire un'agevole transizione dal precedente sistema di contabilizzazione, è stato evidenziato che nei modelli di dichiarazione annuale per l'energia elettrica e per il gas naturale sarà presente un quadro aggiuntivo, denominato "quadro X", destinato a contenere per ciascuna provincia il riepilogo e il saldo dell'accisa per l'anno 2021 con indicazione dei dati di conguaglio dell'imposta a debito o a credito; all'interno di esso, le posizioni creditorie nella dichiarazione saranno esposte per singole provincie.

Nessuna modifica, invece, è intervenuta nei quadri riferiti all'addizionale regionale per il gas naturale (ARISGAM e sostitutiva) della relativa dichiarazione, atteso che l'imposta regionale non è interessata dalla gestione per ambiti territoriali.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 522238 del 30/12/2021 - Fissazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 01/01/2022

Con la determinazione in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rideterminato l'importo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, con effetto dal 1° gennaio 2022, come indicato nella tabella allegata al provvedimento nella quale sono riportati anche l'IVA, l'aggio ai rivenditori e il prezzo stabilito in conformità alle richieste di fabbricanti e importatori.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicato del 24 dicembre 2021 - Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione

Con comunicato del 24 dicembre 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 22 dicembre. Nel comunicato, oltre alle indicazioni sull'utilizzo dei codici dei prodotti è stato precisato che in base all'art. 62-quinquies del D.lgs. 504/1995, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 dicembre 2021 - Digitalizzazione rendicontazioni prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo

Con l'avviso in rassegna, L'ADM ha comunicato che gli operatori soggetti alla trasmissione dei prospetti di rendicontazione relativi alle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo entro il 1° gennaio 2022 devono abilitarsi sul sistema telematico dell'ADM e selezionare il profilo dlr_pli o dlr_pat e il profilo dlr_pagopa per assolvere al pagamento delle somme dovute

La trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi della 1° quindicina di gennaio 2022 (dal 16 gennaio p.v.) deve avvenire esclusivamente tramite il Portale PLI-PAT

L'ADM adotterà i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in caso di mancato invio dei dati attraverso la procedura informatica.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa 481321/RU del 17/12/2021 - Vidimazione registri contabili e bollette di vendita. Articolo 12 D.M. 22/02/1999, n. 67

Con la nota in rassegna, l'ADM ha ricordato che i registri contabili e le bollette utilizzate dai depositari autorizzati per la distribuzione dei tabacchi lavorati devono essere preventivamente numerati e vidimati dall'Agenzia (art. 12 del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67); sono esonerati dalla vidimazione manuale i depositari che utilizzano il sistema SAP.

Per semplificare gli adempimenti dei propri Uffici, l'ADM ha previsto che la documentazione sia digitalizzata in formato PDF, firmata digitalmente e inviata a mezzo posta elettronica certificata.

I soggetti autorizzati alla gestione di un deposito fiscale potranno procedere, previa verifica del corretto funzionamento del sistema di trasmissione e rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti Uffici dei monopoli, all'invio tramite PEC, dei registri di carico e scarico, firmati digitalmente, evitando: la stampa degli stessi, la loro consegna presso il competente Ufficio e la vidimazione con il timbro a secco. La trasmissione sarà effettuata con cadenza giornaliera a una specifica casella di posta elettronica certificata che verrà indicata dal competente Ufficio dei monopoli e riguarderà, oltre i registri, anche le bollette di vendita che saranno progressivamente numerate.

In caso di ritardo od omissione dell'invio della documentazione succitata gli Uffici di monopoli applicheranno la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.



ALIQUOTE ACCISE , IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE

Il presente documento ha lo scopo di fornire una puntuale informazione, ciò non di meno BDO Tax Srl Stp non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo delle informazioni di seguito fornite, né avrà alcuna responsabilità circa l'assenza di eventuali informazioni specifiche.

BENZINE	€	unità	Decorrenza
Benzina con piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015
Benzina Senza Piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015

OLI DA GAS o GASOLIO	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	617,40000	per 1000 lt	01/01/2015
Usato come combustibile per riscaldamento	403,21391	per 1000 lt	01/01/2015
Gasolio commerciale usato come carburante <i>N.B.: limite massimo all'importo rimborsabile corrispondente a un litro di gasolio consumato, per ogni chilometro percorso (art. 8 DL 124/2019) ; a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono fruire del beneficio i veicoli a partire dalla categoria euro 5 (co. 630 della l. 27 dicembre</i>	403,22000	per 1000 lt	

PETROLIO LAMPANTE o CHEROSENE	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999
Usato come combustibile per riscaldamento	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999

OLI COMBUSTIBILI	€	unità	Decorrenza
uso riscaldamento			
Combustibile ATZ	128,26775	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	64,24210	per 1000 Kg.	16/01/1999
uso industriale			
Combustibile ATZ	63,75351	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	31,38870	per 1000 Kg.	16/01/1999

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	267,77000	per 1000 Kg.	07/12/2011
Combustibile per riscaldamento	189,94458	per 1000 Kg.	16/01/1999

NB: La Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024

GAS NATURALE	€	unità	Decorrenza
Autotrazione	0,00331	per mc.	07/12/2011

Usi industriali	€	unità	Decorrenza
per consumi inferiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,012498	per mc.	16/01/1999
per consumi superiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,007499	per mc.	01/01/2008

Usi civili	€	unità	Decorrenza
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,044	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,175	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,170	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,186	per mc.	01/06/2007

Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,038	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,135	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,120	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,150	per mc.	01/06/2007

CARBONE, LIGNITE e COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€	unità	Decorrenza
Uso riscaldamento da imprese	12,00	1000 kg	01/01/2020
Uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese	15,00	1000 kg	01/01/2020

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	€	unità	Decorrenza
Alcole etilico	1.035,520	per ettolitro	
Birra	2,940	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti	1,470	per hl. e per grado plato	01/01/2022
	2,058	per hl. e per grado plato	01/01/2022
	2,352	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Vino	zero	per ettolitro	
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero	per ettolitro	
Prodotti alcolici intermedi	88,670	per ettolitro	

ENERGIA ELETTRICA	€	unità	Decorrenza
ABITAZIONI			
Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni	0,02270	per Kwh.	01/01/2012
Potenza impegnata fino a 3 kW - residenti: consumo mensile fino a 150 kWh	esente		
Potenza impegnata fino a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 150 kWh	criteri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		
Potenza impegnata oltre a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 220 kWh	criteri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		

LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI			
sui primi 200.000 Kwh consumati nel mese	0,01250	per Kwh.	01/06/2012
sui consumi che eccedono i 200.000 Kwh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 Kwh mensili	0,00750	per Kwh.	01/06/2012
in caso di consumi mensili superiori a 1.200.000 [(200.000*0,0125) + 4.820]	7.320,00	fisso	01/06/2012

PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (impianti obbligati alla denuncia all'UdD)	€	unità	Decorrenza
oli vegetali non modificati chimicamente	esenti		01/06/2007
gasolio	12,80	per 1000 lt	01/01/2020
gas naturale	0,45	per 1.000 mc	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,70	per 1000 Kg.	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,40	per 1000 Kg.	01/01/2020
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	11,80	per 1000 Kg.	01/01/2020
NB: in caso si autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è ridotta al 30%			

Consumi specifici convenzionali per prodotti energetici impiegati riconoscibili ai fini della generazione combinata di energia elettrica e calore utile			
oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg	kWh	01/01/2020
gas naturale	0,220 mc	kWh	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,173 kg	kWh	01/01/2020
gasolio	0,186 kg	kWh	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg	kWh	01/01/2020
carbone, lignite e coke	0,312 kg	kWh	01/01/2020

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Imposta di consumo)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	787,81	per 1000 Kg.	01/01/2014
Bitumi di petrolio	30,99	per 1000 Kg.	

Contributo obbligatorio al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) (art. 236, co.7 del D.Lgs 152/2006)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	110,00 + IVA 22%	per tonn.	01/11/2021

TASSA AMBIENTALE PER EMISSIONE ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO	€	unità	Decorrenza
anidride solforosa (SO ₂)	106,00	Tonn./anno	01/01/2008
ossidi di azoto (NO _x)	209,00	Tonn./anno	01/01/2008

PLASTIC TAX	€	unità	Decorrenza
Manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego (c.d. MACSI)	0,45	per kg	1.1.2023

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (SUGAR TAX)	€	unità	Decorrenza
prodotti finiti	10,00	per hl	1.1.2023
prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione	0,25	per kg	1.1.2023

DIRITTO SPECIALE - LIVIGNO	€	unità	Decorrenza
Benzina senza piombo	0,233	per lt	01/01/2022
Gasolio per autotrazione	0,155	per lt	01/01/2022
Gasolio per riscaldamento	0,050	per lt	01/01/2022
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per Kg	01/01/2022
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a bottiglia	01/01/2022
ARTICOLI SPORTIVI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per articolo	01/01/2022
PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a confezione	01/01/2022
APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
APPARECCHI RADIO - TELEVISORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLICCERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLETTERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
TESSUTI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a metro lineare	01/01/2022
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
MAGLIERIA E FILATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
BIANCHERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 17 gennaio 2022.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.